

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE NAZIONALE

Sezione regionale SIMEU Piemonte – Valle d'Aosta

Approvato dal Consiglio Direttivo Regionale del 14 marzo 2025

Approvato dall'Assemblea Regionale del 11 aprile 2025

Approvato dal CDN del 10 maggio 2025

In ottemperanza all'articolo 22 dello statuto SIMEU e dell'articolo 18 del regolamento di attuazione dello statuto sociale della SIMEU, nell'assemblea appositamente convocata in data 11 aprile 2025 è stato approvato con maggioranza semplice il regolamento regionale della sezione SIMEU Piemonte – Valle d'Aosta.

Articolo 1. Finalità del Regolamento

Il presente regolamento fornisce un chiarimento all'applicazione delle norme dello Statuto nazionale di cui ne segue le indicazioni e disciplina lo svolgimento delle attività della Sezione regionale.

Articolo 2. Organizzazione Regionale

La SIMEU, allo scopo di coinvolgere maggiormente i medici e gli infermieri che operano nei Servizi di Emergenza-Urgenza e nel conseguimento delle finalità previste dall'art. 4 dello Statuto, si articola in Sezioni Regionali.

Le Sezioni Regionali devono essere costituite nelle Regioni e Province Autonome con un numero di Soci non inferiore a dieci: quando tale consistenza numerica non è raggiunta o non vi siano le condizioni per costituire, anche temporaneamente, una Sezione Regionale, i Soci devono costituire insieme a una Regione contigua una Sezione Interregionale.

Le Sezioni Regionali rappresentano il necessario tramite tra le attività di livello nazionale e le esigenze delle realtà locali, considerate le molteplici peculiarità tecnico organizzative delle strutture dedicate al sistema delle emergenze medico sanitarie e le necessità prioritarie della formazione permanente del personale.

A tale scopo, su proposta dell'UdP e ratificato dal CDN, viene nominato un Coordinatore delle Regioni, anche tra i non eletti in CDN.

Le Sezioni Regionali sono di norma costituite dai Soci operanti nel territorio regionale di riferimento.

Articolo 3. Assemblea Regionale

Si riunisce almeno una volta all'anno. È convocata dal Presidente, con preavviso di non meno di quindici giorni e con apposita comunicazione, anche via e-mail o fax, recante l'ordine del giorno. Può essere convocata inoltre, in via straordinaria, dallo stesso Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei Soci, con preavviso di dieci giorni.

È valida in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti in proprio o per delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun Socio. È presieduta dal Presidente che si avvale del Segretario che è tenuto a compilare il verbale. Questo deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere custodito in apposito registro.

L'Assemblea regionale esercita i seguenti poteri;

- elegge il Consiglio Direttivo Regionale;
- individua gli obiettivi generali della vita associativa regionale e definisce i percorsi per il loro conseguimento, in sintonia con i deliberati nazionali;
- discute e approva le attività del Consiglio Direttivo e il rendiconto economico-finanziario presentato annualmente dal Presidente;
- Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto SIMEU, delibera il Regolamento della Sezione Regionale.

In caso di assemblea regionale elettiva per il rinnovo del CDR, devono essere pubblicati sul sito della società il calendario, le modalità di voto, le modalità di presentazione delle candidature e la commissione elettorale.

- Le candidature sono libere e i tempi di presentazione delle domande definiti dalla Commissione elettorale, mediante trasmissione alla Segreteria Nazionale del programma e del curriculum vitae dei candidati. La Segreteria Nazionale provvede alla pubblicazione sul sito www.simeu.it delle candidature almeno una settimana prima dell'Assemblea regionale elettiva.
- La Commissione elettorale, nominata dal CDR, è composta da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente: anche un socio eleggibile o un non socio può ricoprire il ruolo di membro della Commissione. La Commissione predispone il calendario elettorale e le modalità tecniche di espressione del voto, la pubblicazione sul sito www.simeu.it e verifica il diritto di voto da parte dei candidati.
- Per votare, il Socio dovrà collegarsi al portale SIMEU www.simeu.it, autenticandosi con la propria Username e la relativa Password, generata automaticamente al momento della prima registrazione e modificabile a richiesta dell'interessato.
- Qualora la propria User ID e/o la Password di accesso non siano note o siano state smarrite sarà possibile recuperarle utilizzando la funzione "Password dimenticata?", disponibile sulla Home Page del sito. Le credenziali di accesso verranno contestualmente inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Socio, quello riportato nella scheda personale di registrazione. Qualora il Socio non riesca a recuperare la propria User ID e Password, potrà rivolgersi alla Segreteria Nazionale (contatti www.simeu.it), potrà altresì verificare la propria posizione associativa, i dati della propria scheda ed in particolare la correttezza dell'indirizzo e-mail.
- In considerazione dell'utilizzo del "voto online" non è previsto alcuno strumento di "delega".
- Tutti i Soci Medici ordinari, Medici Specializzandi e Infermieri con anzianità associativa di almeno un anno e un giorno dalla data di inizio delle votazioni hanno diritto al voto passivo. Hanno diritto al voto attivo Tutti i Soci Medici ordinari, Medici Specializzandi e Infermieri con anzianità associativa di almeno sei mesi e un giorno dalla data di inizio delle votazioni. L'anzianità associativa è certificata esclusivamente dal ricevimento via e-mail della tessera personale e della ricevuta del pagamento.
- Su ogni scheda, il numero delle preferenze espresse dovrà rispettare il vincolo dei 2/3 rispetto alle cariche da eleggere, anche in caso di un numero di candidati inferiori rispetto alle cariche disponibili; può essere espressa una sola preferenza per la carica di Medico Specializzando.
- I soci Medici ordinari potranno esprimere le preferenze per i soli soci medici ordinari, i soci Specializzandi potranno esprimere le preferenze anche per le candidature dei Soci Medici ordinari, mentre i soci Infermieri solo le preferenze per l'elezione dei soli Consiglieri regionali Infermieri.

Articolo 4. Consiglio Direttivo Regionale

È composto da quindici Consiglieri, tra cui un socio medico specializzando e tre soci infermieri.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo regionale: i Soci della regione eletti nel CDN, nel Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, con parere consultivo.

Delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Esercita inoltre le seguenti attività:

- elegge il Presidente Regionale, il Segretario ed eventualmente il Vicepresidente fra i componenti del Consiglio Direttivo Regionale;
- formula il programma annuale delle attività secondo le linee programmatiche approvate dall'Assemblea e ne cura la realizzazione;
- approva la relazione annuale delle attività e il rendiconto economico finanziario annuale;
- effettua funzione di osservatorio permanente delle strutture tecnico organizzative e degli organici del sistema delle emergenze medico sanitarie regionali;
- cura la formazione e l'addestramento permanente del personale;
- può nominare Gruppi di lavoro e Comitati tecnico-scientifici per problematiche di ricerca e di rapporti istituzionali di competenza regionale.

Articolo 5. Presidente Regionale

Convoca le Assemblee regionali ordinarie e può convocare Assemblee straordinarie. Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo Regionale. Ha funzioni di Tesoriere regionale, che può delegare ad un Consigliere eletto, con approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.

Invia al CDN una relazione annuale sullo stato delle attività e il verbale dell'Assemblea annuale.

Il Presidente è sostituito a tutti gli effetti in caso di impedimento dal Vicepresidente (se nominato tra i consiglieri eletti) o dal Segretario, può delegare particolari funzioni di rappresentanza ai Consiglieri eletti.

Articolo 6. Segretario Regionale

Istituisce e coordina la segreteria regionale, opportunamente dotata di idonee strutture, anche informatiche.

Affianca il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza, quando non sia stato nominato un Vicepresidente.

Articolo 7. Tesoreria e Risorse Economico-Finanziarie

Le risorse finanziarie ed economiche a disposizione della Sezione regionale sono amministrate dal Presidente, che esercita la funzione di tesoriere.

Per la gestione finanziaria delle risorse, il Presidente si avvale della collaborazione della segreteria nazionale.

Le risorse economiche e finanziarie a disposizione delle Sezioni regionali sono costituite da:

- quota parte delle quote annuali di iscrizione alla SIMEU, fissata dal CDN;
- introiti derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche o da campagne di educazione e sensibilizzazione ai problemi delle emergenze-urgenze; gli introiti sono incassati dalla SIMEU nazionale e messi a disposizione delle Sezioni Regionali;
- introiti derivanti da ogni altra iniziativa consentita dalle normative di legge vigenti e non in contrasto con lo Statuto Nazionale e il presente regolamento nazionale.

Qualunque movimento economico della sezione regionale deve passare attraverso il tesoriere nazionale, pur rimanendo disponibili per la gestione della Sezione regionale le risorse stabilite.

I fondi regionali devono essere spesi preferibilmente entro l'anno solare in cui vengono accreditati oppure impegnati per l'anno solare successivo. In questo secondo caso, sarà cura del Presidente regionale inviare la comunicazione via e-mail al Tesoriere nazionale (mediante la Segreteria nazionale), entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui vengono accreditati i fondi, contenente la descrizione dettagliata del progetto e la data di svolgimento.

Per motivi finanziari e amministrativi saranno stornati tutti gli importi in attivo non utilizzati nell'anno in cui sono stati accreditati ed eventualmente non impegnati per progetti per l'anno successivo, secondo le modalità precedentemente descritte.